



COMUNE DI TALANA
Provincia Ogliastra

PER COPIE CONFORMI ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Totale pag. 02

Talana, li

26/07/2017

Il Sindaco

Handwritten signature

COMUNE DI TALANA

SETTORE :

SINDACO

Responsabile:

Tegas Franco

ORDINANZA N.

56

in data

26/07/2017

OGGETTO:

Ordinanza sindacale sequestro cautelativo allevamento suinicolo per sospetto PSA - Azienda Murino Daniela Cod. Az. IT01606172



IL SINDACO

Vista la segnalazione del Servizio Veterinario della ASSL Lanusei, acquisita ns. protocollo n°4249 del 26/07/2017 con la quale si comunica che gli esami di laboratorio hanno evidenziato la presenza di sieropositività nell'allevamento della specie suina presente nell'azienda identificata col cod. aziendale n. IT016OG172 ubicata in località "Rio Maore" agro di questo Comune della quale è rappresentante legale la Sig.ra Murino Daniela, nato a Lanusei, il 06 settembre 1981, con Codice Fiscale MRNDNL81M46E441H e residente a Talana in Via Piazza Santa Maria.

Visto il DPR N. 320/54 e successive modifiche e integrazioni.

Vista la Determina n. 68 del 29/11/2016 e relative linee guida.

Vista la Legge Regionale n. 15/85.

Visto il testo Unico Enti Locali 267/2000.

Visto il Decreto Legislativo n. 54/2004.

Viste le proposte fatte dal Veterinario Ufficiale e ritenuto di adottare le stesse al fine di evitare di diffondersi del contagio in attesa di ulteriori provvedimenti;

ORDINA

- a) il sequestro dell'allevamento ed affidamento in custodia al medesimo detentore dello stesso allevamento;
- b) il censimento di tutte le categorie di animali della specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero degli animali già morti, infetti o che potrebbero essere infettati o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza di malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati ed esibiti a richiesta dati aggiornati per essere controllati in occasione di ispezioni;
- c) che le carcasse e qualsiasi materiale ottenuto dai soggetti sieropositivi siano distrutti;
- d) che tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione o collocati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;
- e) che sia vietato qualsiasi movimento di animali delle specie sensibili da e per l'azienda;
- f) che sia subordinato ad autorizzazione , che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento:
 - di persone, di animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essa destinati;
 - di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, deiezioni, lettieri, letami e tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia;
- g) che si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali della specie sensibili e dell'azienda stessa;
- h) che sia effettuata un'indagine epidemiologica;
- i) è fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata alla Signora Murino Daniela o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;
- j) le infrazioni alla presente ordinanza, salvo le maggiori pene previste dal Codice Penale, saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie da euro 516,46 a euro 2.582,28.
- k) inoltre i contravventori alle disposizioni del regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 sono soggetti a sanzione amministrativa e pecuniaria da euro 258,23 a euro 1.291,14.
- l) chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, che consiste nel pagamento di una somma di euro 154,94 per ogni capo non abbattuto.

Talana il 26 luglio 2017

